REGOLAMENTO (CEE) N. 520/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvigionamento di zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 [3], può essere prevista, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero della Comunità, la riscossione di un prelievo speciale all'esportazione di zucchero ;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tale misura dimostra che la sua efficacia può essere compromessa se lo zucchero viene esportato sotto forma di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero ; che tale rischio esiste in particolare per certi prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con un tenore di zucchero addizionato relativamente elevato ; che occorre pertanto prevedere la possibilità di applicare a tali prodotti una tassa all'esportazione stabilita in base al prelievo speciale all'esportazione dello zucchero, allorquando quest'ultimo sia superiore ad un certo importo e venga constatata un'esportazione eccessiva ;

considerando che tale misura complementare deve essere stabilita in deroga alla norma prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Qualora sia riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo speciale superiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi, può essere decisa, secondo la procedura di cui al paragrafo 4, la riscossione di una tassa all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 516/77 e contenenti come minimo il 35 % di zucchero addizionato.

2. L'importo della tassa all'esportazione è fissato tenendo conto :

— della natura del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero,

— del tenore di zucchero addizionato del prodotto in questione,

— del prezzo dello zucchero bianco praticato nella Comunità e di quello praticato sul mercato mondiale,

— del prelievo speciale applicabile allo zucchero bianco,

— delle implicazioni economiche dell'applicazione di tale tassa.

3. Per tenore di zucchero addizionato s'intende la cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77. Tuttavia, a richiesta dell'esportatore, sono applicabili le norme previste all'articolo 2, paragrafi 6 e 8 di detto regolamento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.

---

[1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
[3] GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 2980/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero [1] è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

[1] GU n. L 318 del 28. 11. 1974, pag. 2.